



Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali

progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli
Stati del ...¹ e il parere del Consiglio federale del ...²,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento

Art. 24 cpv. 2 e 3

² Approva la conclusione, la modifica o la denuncia di trattati internazionali, sempre
che il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli, modificarli o denunciarli
autonomamente conformemente agli articoli 7a e 7b^{bis} della legge federale del 21
marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

³ Se la conclusione, la modifica o la denuncia di un trattato internazionale sottostà al
referendum, l'Assemblea federale ne approva la conclusione, la modifica o la denun-
cia mediante decreto federale. In caso contrario, ne approva la conclusione, la modi-
fica e la denuncia mediante decreto federale semplice.

Art. 152 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a
titolo provvisorio o di denunciare urgentemente un trattato internazionale la cui
approvazione è di competenza dell'Assemblea federale. Se le commissioni compe-

1 FF ...

2 FF ...

3 RS 171.10

4 RS 172.010

tenti di entrambe le Camere vi si oppongono, il trattato non può essere applicato a titolo provvisorio né denunciato urgentemente.

2. Legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 7a Rubrica, cpv. 1, 2, 3, frase introduttiva e 4, frase introduttiva

Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali, sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

² Può concludere o denunciare autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche di portata limitata di trattati.

³ Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:

⁴ Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:

Art. 7b cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione della conclusione o della modifica di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

^{1bis} Se le commissioni competenti di entrambe le Camere si oppongono all'applicazione provvisoria, il trattato non può essere applicato a titolo provvisorio.

Art. 7b^{bis} Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

¹ Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza l'approvazione dell'Assemblea federale, se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

² Se le commissioni competenti di entrambe le Camere si oppongono alla denuncia urgente, il trattato non può essere denunciato senza l'approvazione dell'Assemblea federale.

⁵ RS 172.010

Art. 48a Conclusioni, modifica e denuncia di trattati internazionali

¹ Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche di portata limitata di trattati, può delegare questa competenza anche a un aggruppamento o a un ufficio federale.

² Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.